

---

# CONTRATTO



## ALLEVATORE:

DONEGATTI ALESSANDRO nato a Legnago il 29 marzo 1976, residente in Vigarano Mainarda, via Fondoreno n. 12/3, codice fiscale DNG LSN 76C29 E512P

Allevamento amatoriale "LifeStyleSiberian"

cell. 347-6942628      349-8955243

[www.lifestylesiberian.com](http://www.lifestylesiberian.com)

[lifestylesiberian@gmail.com](mailto:lifestylesiberian@gmail.com)

[info@lifestylesiberian.com](mailto:info@lifestylesiberian.com)

## NUOVO PROPRIETARIO:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Numero di telefono \_\_\_\_\_ E.mail \_\_\_\_\_

per l'acquisto del CUCCIOLA come di seguito indicato:

Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Colore \_\_\_\_\_ Microchip \_\_\_\_\_

Madre: \_\_\_\_\_

Padre: \_\_\_\_\_

\*\*\*

## Art.1\_OBBLIGHI DEL NUOVO PROPRIETARIO

1. Il nuovo proprietario si impegna, mediante la firma di questo contratto, a mantenere il cucciolo che gli è stato ceduto ed affidato, in condizioni di vita ideali, sia per quello che riguarda la nutrizione e la pulizia, in un ambiente affettuoso e confortevole. E' infatti responsabilità del nuovo proprietario, nel momento che decide di convivere con un siberian husky, provvedere al suo benessere ed alla sua salute, fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici.

Nello specifico, il nuovo proprietario si impegna:

1.2. ad accudire il cane in un ambiente privo di pericoli per la sua salute e sicurezza, affettuoso ed accogliente;

1.2. a vaccinare il cane annualmente e a seguire le profilassi suggerite dal veterinario/allevatore. I controlli, visite, vaccini dovranno essere regolarmente riportati sul libretto sanitario e/o passaporto;

1.3. a mostrare, qualora richiesto, l'animale all'allevatore al fine di verificarne lo stato di salute e le condizioni di vita.

1.4. non fare accoppiare il suddetto cane con esemplari con tare genetiche conclamate o con cani senza pedigree;

1.5. a non far riprodurre il cane se prima non è stato sottoposto a test genetici per le seguenti malattie ereditarie (oculopatie effettuate tramite certificatore abilitato Enci e riconosciuto dal Club di Razza – Se.S.H.I e displasia dell'anca);

1.6. a non far riprodurre le femmine se non dopo i 24 mesi d'età e per non più di 3 cucciolate nel corso della vita del cane;

1.7. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il nuovo proprietario non potesse più tenere il cucciolo, potrà entro sette giorni restituirlo all'allevatore, il quale, restituirà al nuovo proprietario totalmente o parzialmente la somma versata, solo dopo la vendita o l'affidamento del cucciolo stesso ad un'altra famiglia;

1.8. a non vendere o affidare il cane a persone che promuovono o che in qualche modo possono essere collegate con attività illecite o vietate dalle leggi, quale il combattimento tra animali. L'allevatore si riserva di riacquistare il cane nel caso il proprietario voglia sistemarlo presso altre persone e deve essere sempre informato di eventuali passaggi di proprietà;

1.9. Il nuovo proprietario si impegna a registrare il cane all'anagrafe canina del suo comune di residenza come richiesto dalle leggi in vigore e al ricevimento del Pedigree, ad effettuare il passaggio di proprietà a proprio nome presso l'ufficio ENCI della sua provincia.

## Art.2\_OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE

2. L'allevatore s'impegna, mediante la firma di questo contratto, ad aiutare per quello che è nelle proprie possibilità, il nuovo proprietario per tutta la durata della vita del cane, dandogli indicazioni sul corretto modo di crescere il cane, sostenendolo in caso di difficoltà, indirizzandolo verso medici specialisti di razza.

Nello specifico l'allevatore si impegna a:

2.1. cedere il cucciolo solo dopo che esso abbia effettuato tutto il programma vaccinale e quindi mai prima di sessanta giorni di vita, con i trattamenti antiparassitari somministrati, il microchip inoculato con la relativa iscrizione all'anagrafe canina; Per i cuccioli maschi, se all'età di un anno, non dovessero ancora avere i testicoli regolarmente discesi nello scroto il venditore si impegnerà a restituire la metà del prezzo di vendita. L'acquirente per poter usufruire della metà del costo del cucciolo, dovrà inviare il referto dell'ecografia con identificazione inequivocabile (microchip) da parte del veterinario. L'allevatore si riserva la facoltà di poter utilizzare i cuccioli maschi per la riproduzione all'interno del proprio allevamento con femmine testate, sostenendo lui stesso le spese per i controlli sanitari.

2.2. fornire la documentazione di esenzione da oculopatie ereditarie e di displasia dell'anca di entrambi i genitori;

2.3. fornire il pedigree del cucciolo, o, in caso di ritardo da parte dell'Enci, le fotocopie dei modelli A e B;

2.4. fornire il libretto sanitario comprensivo di tutti le vaccinazioni e sverminazioni effettuate;

2.5. dichiarare eventuali difetti morfologici e/o sanitari del cucciolo;

2.6. riprendere il cane entro sette giorni dalla consegna e rimborsare l'intero ammontare se verrà presentato un certificato veterinario attestante problemi di salute preesistenti. Ogni possibile problema di origine genetica non verificabile al momento della consegna prevede la sostituzione del cane in oggetto con uno di pari valore entro i 12 mesi di vita del cane. L'allevatore si riserva di accertare gli eventuali problemi genetici con la perizia di un proprio veterinario di fiducia;

2.7 a prestare le garanzie sanitarie dovute ai sensi dell'art. 1496 cc. specificatamente per le seguenti malattie infettive: cimurro, parvovirosi, epatite, leptospirosi, secondo le leggi speciali e usi locali del luogo di conclusione del contratto. Si intendono esaurite le garanzie trascorsi il periodo di 15 giorni (considerato in medicina veterinaria il periodo massimo di incubazione per le malattie suscitate), dalla consegna del cane. Il nuovo proprietario dovrà consegnare all'allevatore dichiarazione datata e firmata, dal veterinario menzionando chiaramente l'identità del cucciolo (microchip) e la malattia riscontrata. Il nuovo proprietario è tenuto a far pervenire all'allevatore una copia di tale dichiarazione entro 15 giorni dal fatto accaduto. Per beneficiare della garanzia conseguente al decesso del cucciolo, causato da una delle malattie citate, il nuovo proprietario è tenuto a farsi confermare la diagnosi dall'Istituto Zooprofilattico della propria zona. Il referto dell'autopsia deve citare chiaramente l'identità del cucciolo (microchip). Se tutti gli obblighi di cui sopra sono stati adempiuti, l'allevatore si impegna a discrezione del nuovo proprietario, a rimborsarlo completamente o sostituire il cucciolo con uno di stessa razza e valore.

### Art.3\_DISPOSIZIONI FINALI

3.1. Il cucciolo è stato visto e controllato da entrambe le parti ed ogni anomalia o diversità dallo standard non descritte in questo contratto e non segnalate entro dieci giorni, non possono essere imputate all'allevatore.

3.2. Il nuovo proprietario non può essere ritenuto responsabile dei risultati espositivi futuri, indipendentemente dal prezzo del cucciolo;

3.3. Il cucciolo è garantito, per le patologie genetiche, non rilevabili al momento della cessione, per un anno. In caso si manifestassero i sintomi di tali malattie entro un anno di vita del cane, il nuovo proprietario dovrà far pervenire al venditore (a sue spese) la documentazione veterinaria che ne comprovi l'origine genetica. Nel caso tali patologie, determinassero il decesso del cane o una qualità di vita non tollerabile, il venditore s'impegna ad offrire un altro cucciolo di pari valore.

### Art.4\_FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dalla cessione del cucciolo o per l'interpretazione del presente contratto è competente il Foro in cui ha sede la parte venditrice.

Vigarano Mainarda,

NUOVO PROPRIETARIO

ALLEVATORE

### APPROVAZIONE CLAUSOLE EX ART. 1341 E 1342 DEL C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approva espressamente dopo averne presa attenta visione, quanto contenuto nelle seguenti clausole riportate nel contratto:

Art.1 Obblighi Della Parte Venditrice

Art.2 Obblighi Della Parte Aquirente,

Art.3 Disposizioni Finali,

Art.4.Foro Competente.

NUOVO PROPRIETARIO

ALLEVATORE